

SEDE - OGGETTO E FINI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

(Costituzione e ambiti territoriali di operatività)

1. L'Associazione denominata "Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione – ASGI", costituita in Milano, il 26 febbraio 1990, assume, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 117/2017, la qualifica di ente del terzo settore (ETS) in qualità di associazione di promozione sociale e la denominazione di "Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione – ASGI Associazione di Promozione Sociale"
2. L'associazione è apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza fini di lucro.
3. L'associazione è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché dal presente statuto.
4. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
5. Sede legale dell'associazione è in Torino, via Gerdil n. 7.
6. L'Associazione ha come ambito di operatività tutto il territorio italiano, anche mediante le sue sezioni locali, ognuna delle quali ha come ambito di attività il territorio di una Regione.
7. L'Associazione può operare anche all'estero.

Art. 2

(Ordinamento interno)

1. L'ordinamento dell'Associazione è disciplinato dal presente Statuto e dalle sue successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice del terzo settore (d. lgs. n. 117/2017) e dei suoi provvedimenti di attuazione e, in mancanza, del codice civile, nonché quelle di eventuali regolamenti interni adottati dall'Assemblea degli associati.

Art. 3

(Attività di interesse generale perseguite)

1. L'associazione opera mediante lo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed organizza le proprie attività nel rispetto della pari opportunità tra uomini e donne.
2. Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale indicate nel medesimo articolo e che sono specificate negli articoli 5 e 6 del presente statuto:
 - 1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
 - 2) formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
 - 3) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; (lett. h);
 - 4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
 - 5) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; (lett. r)
 - 6) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).

2. L'associazione ha finalità esclusive di tutela senza scopo di lucro dei diritti fondamentali e dei diritti civili, anche sottoforma di diritti individuali omogeni, di formazione e di ricerca scientifica in materia giuridica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale specificate negli articoli 5 e 6 del presente statuto.

3. L'associazione è ente non commerciale ai sensi del d. lgs. n. 117/2017.

**Art. 4
(Durata)**

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

2. L'Associazione può essere sciolta soltanto con delibera adottata dall'Assemblea degli associati in seduta straordinaria.

**Art. 5
(Finalità e modalità di svolgimento delle attività di interesse generale perseguite dall'Associazione e ulteriori attività associative)**

1. L'Associazione si propone di svolgere, anche tramite il sito internet costantemente aggiornato con contenuti informativi e privo di qualsivoglia forma di pubblicità anche indiretta, le attività di interesse generale indicate nell'articolo 3 nei limiti degli artt. 5 e 6 del d.lgs 117/2017 per perseguire senza scopo di lucro i seguenti scopi:

a) promuovere l'informazione, la documentazione e lo studio dei problemi, di carattere giuridico, attinenti all'immigrazione, alla condizione della persona straniera (da qui in poi inteso come cittadino/a di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese Terzo, apolide e rifugiato/a), alla disciplina della cittadinanza nell'ordinamento italiano, alla tutela contro la discriminazione, il razzismo e la xenofobia, alla tutela dei diritti individuali omogenei delle persone che non hanno la cittadinanza italiana, inclusi gli apolidi;

b) promuovere le stesse attività avendo riguardo agli ordinamenti degli altri paesi, in particolare di quelli appartenenti all'Unione europea, attraverso l'analisi dei vari sistemi giuridici e la comparazione;

c) promuovere le stesse attività avendo riguardo agli strumenti internazionali esistenti o in corso di elaborazione, con particolare riferimento a quelli attinenti alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo e delle libertà fondamentali;

d) mettere in luce i problemi giuridici che il fenomeno dell'immigrazione straniera, il diritto d'asilo, la cittadinanza, l'apolidia, la xenofobia, il razzismo e le discriminazioni razziali, etnico-linguistiche e religiose pongono nell'ordinamento nazionale italiano e negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali, nell'ordinamento dell'Unione europea e nella comunità internazionale, studiando le soluzioni e formulando le proposte;

e) contribuire allo studio dell'armonizzazione delle legislazioni e della creazione di un diritto uniforme;

f) promuovere la cooperazione con persone, enti, associazioni (nazionali o non) aventi finalità analoghe;

g) promuovere studi, incontri, congressi, iniziative editoriali, pubblicazioni nell'ambito delle finalità indicate, anche partecipando ad iniziative e attività promosse da persone, enti, associazioni (nazionali o non);

h) promuovere o partecipare ad attività culturali o ad eventi culturali utili alla diffusione e alla comprensione dei diritti umani, dei diritti delle persone straniere, degli apolidi e delle minoranze etnico -linguistiche o religiose e del fenomeno migratorio e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni;

i) promuovere e tutelare nella società civile l'affermazione dei principi di pari dignità sociale, di eguaglianza delle persone senza distinzioni di razza, di lingua, di religione, di sesso, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali e di pari opportunità e di contrastare ogni fenomeno di odio o di violenza o di incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, linguistici o religiosi, anche qualora siano reati o aggravanti di altri reati;

l) promuovere la formazione e l'aggiornamento permanente nelle materie del diritto delle persone straniere, della disciplina giuridica dell'immigrazione, della cittadinanza e delle misure antidiscriminatorie nell'ambito dei corsi universitari e della formazione dei funzionari pubblici e degli appartenenti alle professioni, con particolare riguardo alla formazione e all'aggiornamento degli avvocati;

m) promuovere il profilo professionale specialistico degli avvocati nelle materie di proprio interesse, la loro formazione ed aggiornamento continuo, con particolare riferimento alle materie del diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, della tutela dei diritti umani e protezione internazionale, del diritto dell'immigrazione;

n) tutelare i diritti soggettivi e gli interessi legittimi, anche sotto forma di diritti individuali omogenei, delle persone straniere e degli apolidi, inclusi richiedenti e titolari di protezione internazionale, anche tramite una attività costante di assistenza consulenza e formazione per i soci e per i soggetti terzi, svolta anche tramite le articolazioni territoriali dell'associazione;

2. L'Associazione contribuisce al raggiungimento del fine secondo cui anche nei confronti di persone straniere ed apolidi presenti in Italia siano pienamente attuate le norme della Costituzione della Repubblica italiana, le norme internazionali e le norme dell'Unione europea, con particolare riguardo per quelle che tutelano i diritti fondamentali della persona.

3. L'Associazione si propone altresì di approfondire in modo scientifico e di diffondere il più possibile a tutti, anche in modo divulgativo, la conoscenza delle norme, della giurisprudenza e della prassi concernenti ogni aspetto del diritto delle persone straniere e della disciplina giuridica della cittadinanza, del diritto d'asilo, dell'apolidia, delle minoranze etnico - linguistiche, delle misure per prevenire e contrastare il razzismo e la xenofobia e di favorirne lo studio e l'insegnamento tra le materie giuridiche, con particolare riguardo per gli studi universitari, per la ricerca giuridica, per la professione forense, per la professione notarile, per le funzioni giudiziarie, per le pubbliche amministrazioni e per le professioni nell'ambito dei servizi sociali, sanitari ed educativi, nonché nell'ambito delle comunità delle persone straniere presenti in Italia e dei servizi diplomatico-consolari italiani e stranieri. Per tale scopo l'Associazione concorre a promuovere e a organizzare, tra l'altro, la formazione e l'aggiornamento degli avvocati, anche specialisti, in tali materie e nel diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni e della tutela dei diritti umani e protezione internazionale, con particolare riferimento all'ambito di competenza del diritto dell'immigrazione e del diritto delle persone straniere, assicurando, nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti, la gratuità delle attività formative per gli avvocati specialisti, salva la richiesta ai partecipanti di una quota di iscrizione per il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione, per le spese di gestione, di funzionamento e di docenza.

4. L'Associazione opera nel rispetto della dignità personale e del pluralismo interno tra gli associati, derivante dalle diversità di opinioni, di orientamento religioso, politico e sindacale tra gli associati e dai diversi ruoli professionali e scientifici svolti da ognuno e da ognuna.

5. Per realizzare i suoi scopi l'Associazione può svolgere ogni tipo di attività, in proprio o in collaborazione con altri soggetti, di carattere nazionale o locale o internazionale, ed in particolare, a titolo esemplificativo, le seguenti:

a) ricerca, raccolta, elaborazione e diffusione di studi, materiali giuridici e notizie di attualità sull'evoluzione del diritto delle persone straniere e della disciplina giuridica della cittadinanza, del diritto d'asilo, dell'apolidia, delle minoranze etnico-linguistiche e delle misure per prevenire e contrastare il razzismo e la xenofobia, sia nelle norme, sia negli orientamenti giurisprudenziali, sia nella prassi amministrativa;

b) incontri e corsi per la formazione e l'aggiornamento giuridico degli avvocati, degli operatori giuridici e sociali e dei pubblici dipendenti, inclusi i magistrati, nelle materie del diritto delle persone straniere, dell'immigrazione, della cittadinanza, del diritto d'asilo, dell'apolidia, delle minoranze etnico-linguistiche, delle discriminazioni razziali, etnico-linguistiche e religiose e della xenofobia, assicurando specifica cura per le attività di formazione e di aggiornamento degli avvocati, anche specialisti, nelle medesime materie e nel diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni e della tutela dei diritti umani e protezione internazionale;

- c) corsi di studio e di perfezionamento e altre forme di ricerca scientifica e di alta formazione, incluse borse di studio, stages, collaborazioni con Università, enti di ricerca o di formazione ed ordini professionali;
 - d) preparazione e pubblicazione di giornali, di riviste periodiche e di volumi;
 - e) realizzazione, implementazione e aggiornamento di banche dati, di siti internet e di altre forme di comunicazione multimediale;
 - f) promozione e realizzazione di ricerche in materia giuridica, di convegni e di seminari di studio;
 - g) partecipazione a commissioni o gruppi di ricerca e di studio promossi a livello nazionale, europeo o internazionale;
 - h) collaborazione ad attività di studio, di osservazione dell'applicazione delle norme vigenti nelle prassi amministrative e nelle interpretazioni giudiziarie, di raccolta di informazioni, di prevenzione, denuncia e contrasto di atti illegali concernenti la condizione giuridica delle persone straniere e di consulenza giuridica in materia di diritto delle persone straniere, di cittadinanza, di diritto d'asilo, di apolidia, di minoranze etnico-linguistiche, di razzismo, di xenofobia e di discriminazioni, svolte da organi statali, regionali e locali o da istituzioni dell'Unione europea o da organismi internazionali o da altri enti del terzo settore o da organizzazioni sindacali operanti nell'ambito di servizi di orientamento o di assistenza o di accoglienza delle persone straniere e dei migranti, anche in prossimità delle frontiere o nel mare internazionale o nel territorio degli Stati di origine o di transito delle persone straniere;
 - i) elaborazione di studi, di pareri e di proposte di atti normativi o di provvedimenti amministrativi o di azioni giudiziarie concernenti il diritto delle persone straniere, le minoranze etnico-linguistiche, la cittadinanza, l'apolidia, il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni per motivi di razza, di lingua, di colore, di ascendenza o di origine nazionale;
 - i) servizi di studio, di analisi giuridica, di informazione giuridica e di consulenza giuridica in materia di diritto delle persone straniere, di cittadinanza, di diritto d'asilo, di apolidia, di minoranze etnico-linguistiche, di razzismo, di xenofobia, di prevenzione e contrasto degli atti pubblici e privati di carattere razzista, xenofobo o discriminatorio;
 - m) raccolta, discussione e approfondimento di materiali normativi, giurisprudenziali e della prassi amministrativa e di eventuali casi controversi;
 - n) attività costante di assistenza e consulenza e formazione per i soci e per i soggetti terzi, svolta anche tramite le articolazioni territoriali dell'associazione;
 - o) promozione e presentazione di cause di rilevante interesse promosse per la tutela dei diritti dei singoli soci e dei diritti di soggetti terzi, anche tramite la proposizione di azioni di classe di cui all'art. 840 bis del codice di procedura civile nonché dell'azione inibitoria collettiva di cui all'art.840-sexiesdecies codice di procedura civile, così come modificati dalla legge 12 aprile 2019 n.31 e successive modifiche, anche allo scopo di tutelare i diritti individuali omogenei, così come disciplinati dal Titolo VII-bis del libro quarto del codice di procedura civile come introdotto dalla Legge 12 aprile 2019 n.31 e successive modifiche;
 - p) ogni altra attività strettamente connessa con i fini statutari.
6. L'Associazione può aderire ad altre Associazioni od Enti, anche di carattere internazionale, aventi finalità simili ai suoi scopi sociali o aventi scopi sociali o attività utili alla realizzazione dei suoi scopi sociali.
7. Rappresentanti dell'Associazione possono essere nominati dal Consiglio Direttivo quali componenti di organismi pubblici o privati che si occupano di immigrazione, di diritto delle persone straniere, di diritto d'asilo, di discriminazioni, di cittadinanza, di apolidia e di minoranze etnico-linguistiche.
8. Ogni anno l'Assemblea degli associati approva il programma annuale delle attività dell'Associazione. Il programma annuale è pubblicato sul sito internet dell'Associazione dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.
9. L'associazione potrà svolgere ulteriori attività diverse da quelle di cui all'articolo 3 del presente statuto a condizione che si configurino secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali e con le modalità richiamate dall'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017. Il Consiglio direttivo

individua, autorizza e supervisiona lo svolgimento e pone fine ad ognuna di queste attività secondarie e strumentali.

10. L'associazione potrà anche svolgere attività di raccolta fondi nei limiti e con le modalità richiamate dall'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6

(Azioni giudiziarie)

1. L'Associazione si propone altresì, al fine di realizzare gli scopi e le attività indicate negli artt. 3 e 5 del presente statuto, di fornire assistenza legale, di intervenire e costituirsi in giudizio nonché di costituirsi parte civile nei procedimenti penali, ovvero, se necessario, di promuovere giudizi, anche tramite la proposizione di azioni di classe o azioni inibitorie collettive o di resistere:

a) per l'affermazione e la tutela dei diritti e degli interessi della persona straniera (nonché dell'apolide e del rifugiato), anche sottoforma di diritti individuali omogenei, per le finalità di cui all'articolo che precede;

b) per il contrasto di atti di discriminazione o di violenza o di incitamento a delinquere o alla violenza o alla discriminazione in violazione degli scopi di tutela perseguiti dal presente statuto, con particolare riguardo per le azioni e le omissioni commesse nei confronti di persone straniere o di apolidi o di appartenenti alle minoranze etnico-linguistiche, per quelle commesse contro una persona a causa della sua condizione, anche supposta o attribuita, di persona straniera o di apolide o di appartenente ad una determinata razza, etnia, nazionalità o ad una determinata minoranza etnico-linguistica, per quelle commesse contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, e per quelle commesse per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso;

c) per il contrasto di azioni od omissioni idonee a porre una qualsiasi persona o gruppo di persone in una condizione di svantaggio per ragioni di razza, di lingua, di religione, di etnia, di nazionalità o di appartenenza ad una determinata minoranza etnico-linguistica.

2. Le azioni giudiziarie possono essere intraprese di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, italiana, straniera, europea o internazionale.

3. L'associazione al fine di realizzare gli scopi e le attività indicate negli artt. 3 e 5 del presente statuto, può nei casi e nei modi previsti dalla legge intraprendere altresì le seguenti azioni giudiziarie:

a) può presentare nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività, azioni di classe o azioni inibitorie collettive, anche secondo quanto stabilito dagli art. 840 bis e ss così come introdotti dalla L.12 aprile 2019 n.31 e successive modifiche ovvero può aderire ad azioni di classe nei confronti dell'autore della condotta lesiva dei diritti delle persone straniere o degli apolidi per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni ovvero può presentare azione inibitoria di atti e comportamenti, anche secondo quanto stabilito dagli art. 840 bis e ss così come introdotti dalla L.12 aprile 2019 n.31 e successive modifiche, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di persone straniere o di apolidi per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva;

b) può agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici con ricorsi per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, anche secondo quanto prevede il decreto legislativo 20 dicembre 2009 , n. 198 e successive modificazioni, al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi delle persone straniere o degli apolidi dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del

settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance.

ASSOCIATI

Art. 7

(Requisiti degli associati. Attività di volontariato e impiego di personale)

1. L'Associazione dovrà essere sempre costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione può essere cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

3. Possono essere ammessi all'Associazione tutti coloro che, facendone richiesta, condividono gli scopi dell'Associazione, accettano il presente statuto, hanno i requisiti da esso previsti e versano all'Associazione l'importo pari alla quota stabilita per l'iscrizione annuale.

4. Gli associati onorari sono persone fisiche nominate soci e socie dell'Associazione, per particolari benemeritenze attinenti agli scopi sociali, con deliberazione del Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Gli associati onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale nel momento in cui il Consiglio Direttivo nella nomina ritenga che gli stessi possano contribuire indirettamente alla crescita dell'associazione.

5. Gli associati sono persone fisiche maggiori di età ovvero associazioni non riconosciute o persone giuridiche, i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

1) si impegnano a collaborare in modo personale e costante, anche mettendo a disposizione le proprie competenze e capacità specifiche nei limiti delle loro possibilità, ad attuare a livello nazionale o locale gli scopi dell'associazione e il suo programma annuale delle attività, a favorirne le attività e le iniziative intraprese sia a livello nazionale, sia a livello locale, di ricerca e di elaborazione giuridica, di formazione e di tutela della condizione giuridica della persona straniera;

2) perseguono obiettivi di tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini stranieri e hanno interesse a curare e a mantenere un costante aggiornamento informativo e una partecipazione al dibattito sulle tematiche indicate all'articolo 5 del presente Statuto.

6. Oltre alla quota associativa ogni associato può in qualsiasi momento liberamente versare all'Associazione ulteriori contributi associativi senza vincolo di destinazione per dare un sostegno finanziario aggiuntivo allo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione.

7. L'impiego di volontari dovrà avvenire in modo conforme al D. Lgs. 117/2017 alle condizioni stabilite dal Consiglio direttivo.

8. L'Associazione ha facoltà di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità indicate nel presente Statuto; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

9. L'associazione può avvalersi di operatori volontari del servizio civile universale, nei casi e nei modi previsti dalla legge al fine di collaborare allo svolgimento di determinate attività associative a livello nazionale o locale e preventivamente individuate in via generale dal Consiglio direttivo.

10. Tutti gli associati, gli amministratori e i rappresentanti dell'associazione devono possedere i requisiti di onorabilità conformi a quelli previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 8

(Ammissione ed esclusione degli associati)

1. La richiesta di ammissione in qualità di associato può essere avanzata in qualsiasi momento dell'anno alla segreteria dell'Associazione.
2. Con la richiesta di iscrizione ogni persona fisica può inviare un proprio curriculum contenente elementi utili a verificare i requisiti per l'ammissione all'Associazione ed eventuali suoi interessi o attività utili per le attività associative.
3. La richiesta di iscrizione dell'associazione non riconosciuta o della persona giuridica deve essere firmata da chi ne è il legale rappresentante in base alle norme vigenti e al suo statuto e ad essa deve essere allegato un breve curriculum delle attività dell'ente.
4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo che può rifiutarla nel caso ritenga l'interessato non abbia i requisiti previsti dal presente Statuto o possa mettere in pericolo l'indipendenza dell'Associazione, ovvero quando abbia arrecato alla stessa danni morali o materiali; il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dall'assunzione della deliberazione di diniego all'ammissione, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda di ammissione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. Per le medesime ragioni e in caso di violazione dei doveri di cui all'art. 10, il Consiglio Direttivo può deliberare con atto motivato l'esclusione dell'associato, previo contraddittorio con lo stesso. Ogni associato che perda i requisiti di onorabilità conformi a quelli previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 deve essere in ogni caso escluso dall'Associazione.
6. La partecipazione dell'associato all'Associazione è a tempo indeterminato. Tuttavia la qualità di associato si perde per recesso, per morosità nel versamento della quota, anche di un solo anno, e per esclusione proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea degli Associati ai sensi dell'art. 25, comma 1 lett. e) d. lgs. n. 117/2017.
7. Il Consiglio Direttivo adotta modalità di esame celere delle domande di iscrizione, predispone modalità di pagamento semplice e rapido delle quote associative e favorisce il rinnovo dell'iscrizione degli associati entro i primi tre mesi dell'anno. Si intende comunque accolto il rinnovo dell'iscrizione di un associato che sia già regolarmente iscritto nell'anno precedente e che non sia stato escluso dall'Associazione.

Art. 9

(Diritti degli associati)

1. Ogni associato ha diritto di essere convocato e di partecipare ad ogni riunione dell'Assemblea degli associati e della sezione locale dell'Associazione nel cui ambito territoriale operano.
2. Ogni associato ha il diritto di votare e di candidarsi alle cariche sociali elette dall'Assemblea.
3. Ogni associato ha diritto ad essere informato tempestivamente sulle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente e sulle attività e iniziative nazionali e locali dell'Associazione. Ogni associato, nei limiti previsti dall'organizzazione di ogni singolo servizio, iniziativa o attività, ha altresì diritto di partecipare a ogni iniziativa promossa dall'Associazione a livello nazionale o locale e di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione.
4. Ogni associato ha diritto di conoscere l'identità di tutti gli altri associati.
5. Ogni associato ha diritto di partecipare all'elaborazione e all'attuazione del programma annuale delle attività nazionali dell'Associazione. Gli stessi diritti sono riconosciuti agli associati all'interno della sezione locale a cui appartiene.
6. Gli associati hanno diritto di prendere visione dei documenti, dei testi delle deliberazioni degli organi sociali nazionali e locali, dei bilanci e dei rendiconti e di esaminare ed estrarre copia dei registri sociali obbligatori dell'associazione ai sensi dell'art. 15 d. lgs. n. 117/2017 facendone richiesta scritta

al Presidente e al Segretario ovvero all'Organo di controllo per il registro delle adunanze di quest'ultimo, salvi i limiti previsti dalla legge e salvo che si tratti di atti che siano già resi pubblici con altri mezzi.

7. Il Consiglio Direttivo favorisce lo scambio e la soluzione giuridica di casi controversi in materia di persone straniere, di immigrazione, di diritto d'asilo, di apolidia e di cittadinanza e il costante scambio di esperienze, di materiali e di notizie tra gli associati, anche attraverso appositi strumenti informativi o telematici.

8. Il Consiglio Direttivo, anche attraverso incontri o strumenti multimediali, promuove la partecipazione attiva degli associati alle iniziative e alle attività svolte a livello nazionale e locale dall'associazione e all'elaborazione degli orientamenti dell'Associazione in materia giuridica, ne raccoglie le proposte e risolve eventuali controversie insorte tra gli stessi.

9. Gli associati hanno diritto di partecipare ai gruppi di lavoro istituiti nei modi previsti dallo statuto.

10. Gli associati hanno diritto di inviare, anche per le vie più rapide, al Presidente, al Consiglio Direttivo, al delegato della sezione di appartenenza e al gruppo di lavoro eventualmente costituito segnalazione documentata circa:

a) ogni nuova norma o pronuncia giurisprudenziale o prassi amministrativa concernente il diritto delle persone straniere, la cittadinanza, l'apolidia, il diritto d'asilo, il razzismo e la xenofobia, anche in fase di elaborazione, proponendo anche le iniziative opportune;

b) ogni violazione delle norme vigenti in materia di persone straniere o di cittadinanza o di apolidia o di diritto d'asilo, di tutela delle minoranze etnico-linguistiche o di prevenzione o contrasto del razzismo e della xenofobia, che abbia personalmente riscontrato, proponendo anche le iniziative opportune;

c) ogni proposta di attività o di iniziativa ritenuta utile per l'attuazione a livello nazionale o locale del Programma annuale delle attività dell'Associazione;

d) ogni tipo di disfunzione rilevata nel concreto funzionamento dei servizi svolti dall'associazione e dai suoi collaboratori, con le proposte di miglioramenti organizzativi.

Art. 10

(Doveri di ogni associato)

1. Ogni associato ha il dovere di conoscere ed osservare il presente Statuto, di conformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e di contribuire ad attuare il programma annuale delle attività dell'Associazione, nei limiti delle sue possibilità personali, delle sue conoscenze giuridiche e del lavoro svolto.

2. Ogni associato si impegna ad inviare all'Associazione volontariamente e gratuitamente eventuali notizie, materiali e segnalazioni di eventi, corsi od occasioni di studio dei quali venga a conoscenza e a diffondere il più possibile e a promuovere le attività ed iniziative dell'Associazione. Gli associati che non ricoprono cariche sociali promuovono o partecipano ad iniziative pubbliche di rilievo nazionale o locale in rappresentanza dell'ASGI se ne hanno preventivamente informato il Presidente o il Consiglio Direttivo e il delegato della sezione locale e ne ha ottenuto il consenso anche verbale e in mancanza la sua promozione o partecipazione non impegnano l'Associazione e sono svolte a titolo individuale.

3. Gli associati devono astenersi dallo svolgere attività che possano mettere in pericolo l'indipendenza dell'Associazione o che le possano arrecare danni morali o materiali.

4. L'eventuale attività economica o professionale svolta a titolo personale e l'eventuale appartenenza politica o religiosa di un associato o la sua candidatura ad elezioni non impegnano in alcun modo l'associazione e non possono danneggiarne l'immagine, l'indipendenza e il rispetto per il pluralismo ideale, politico e religioso tra gli associati. Ogni associato, anche se svolge incarichi sociali o se fa parte di organi sociali, partecipa a titolo personale e senza impegnare in alcun modo l'Associazione a qualsiasi attività nazionale o locale promossa da confessioni religiose o da partiti politici o movimenti.

5. Ciascun associato che intenda presentare la propria candidatura per le cariche sociali ha l'obbligo di segnalare all'assemblea lo svolgimento di funzioni pubbliche, anche elettive, o l'assunzione di cariche sociali nell'ambito di partiti politici, sindacati, enti religiosi civilmente riconosciuti e

associazioni o enti aventi scopi ed attività analoghi a quelli dell'A.S.G.I. Il Consiglio Direttivo vigila su eventuali conflitti di interesse degli associati tra le attività sociali svolte e le loro attività professionali e la loro eventuale appartenenza ad altre organizzazioni e provvede a risolverli.

6. Gli associati che sono eletti a svolgere cariche sociali hanno il dovere di promuovere il rispetto e l'attuazione del presente statuto e di svolgere in modo accurato e tempestivo le funzioni ivi previste e i compiti loro affidati. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio direttivo, i componenti dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, dei soci e dei terzi ai sensi dell'art. 28 d. lgs. n. 117/2017.

7. Gli associati, salvo quelli onorari, sono tenuti a versare all'Associazione una quota annuale nella misura che è stabilita dal Consiglio Direttivo. Una volta accolta la richiesta di iscrizione la quota associativa è intrasmissibile, salvi i trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 11

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. L'Assemblea degli associati è ordinaria o straordinaria a seconda degli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione e sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione.

3. L'Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta del numero degli associati, in prima convocazione, e con i due terzi dei voti degli associati presenti, purché risultino almeno pari ai 3/10 dei soci, in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un arco di tempo di almeno due ore. Non sono ammessi voti per corrispondenza. Ai sensi dell'art. 21, comma 3 cod. civ. per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

4. Ogni proposta di modifica dello Statuto può essere presentata dal Consiglio Direttivo, anche su richiesta inviata da ogni associato, ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto degli associati inviata al Presidente, sulla quale il Consiglio Direttivo esprime il suo parere all'Assemblea.

5. Ogni proposta di delibera di scioglimento della Associazione deve anche indicare i liquidatori e i criteri per la devoluzione degli eventuali beni dell'Associazione.

6. Qualora sia necessario ai fini delle certificazioni o registrazioni previste dalla legge alla riunione dell'Assemblea straordinaria può presenziare anche un notaio o altro pubblico ufficiale incaricato dal Presidente di redigere e/o autenticare l'avvenuta modifica statutaria o l'eventuale scioglimento o trasformazione o fusione o scissione e di provvedere alla successiva registrazione.

Art. 12

(Assemblea ordinaria)

1. Ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. 117/2017, spetta inderogabilmente all'Assemblea oltre ai compiti indicati nell'articolo 11 come Assemblea straordinaria, i seguenti compiti come Assemblea ordinaria:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sull'esclusione degli associati come previsto dall'art. 8 del presente statuto;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea, inoltre, delibera sul programma annuale delle attività dell'Associazione e ha facoltà di deliberare su ogni altro argomento che interessi l'Associazione.

3. L'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti alla riunione. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

4. L'Assemblea ordinaria deve riunirsi almeno una volta ogni anno. La sede della riunione annuale è scelta secondo criteri di rotazione geografica. In circostanze eccezionali in cui sia impossibile la circolazione delle persone la riunione dell'assemblea può svolgersi con modalità telematiche e in modo che le persone siano riconoscibili e le votazioni si possano svolgere comunque con modalità che garantiscano la libertà, la personalità e la segretezza del voto.

5. Ogni associato presente all'assemblea può presentare proposte motivate di emendamento ai testi e alle delibere all'esame dell'Assemblea ordinaria.

6. L'assemblea ordinaria delibera a scrutinio segreto qualora il numero di candidature presentate alle cariche sociali sia superiore al numero delle persone da eleggere e risultano eletti i candidati che ottengono il numero più elevato di voti. In caso di rinnovamento parziale sono esprimibili preferenze pari al numero delle persone da eleggere meno uno. Il numero massimo dei voti esprimibili per i membri del Consiglio Direttivo è pari a sette. Qualora i candidati votati abbiano ottenuto il medesimo numero di voti e non possano essere tutti eletti si svolge una votazione di ballottaggio tra coloro che abbiano ottenuto più voti e risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Art. 13

(Convocazione e svolgimento delle Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione su richiesta del Consiglio Direttivo o di un quinto degli associati.

2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea è recapitato agli associati almeno sette giorni prima della data in cui è convocata l'Assemblea, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica, con avviso di conferma almeno sette giorni prima.

3. All'Assemblea gli associati possono farsi rappresentare per delega scritta, purché da altro associato. Un associato non può rappresentare per delega più di due associati. Ogni associazione non riconosciuta e ogni persona giuridica che sia socio partecipa alla riunione dell'assemblea mediante la presenza del suo legale rappresentante come definito dalle norme vigenti e dal suo statuto interno ovvero di un suo delegato appositamente designato per iscritto dal rappresentante legale.

4. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'orario di inizio e di fine e il luogo della riunione.

5. In allegato all'avviso di convocazione deve essere inviato ad ogni associato anche il testo completo di ogni atto scritto su cui l'Assemblea è chiamata a deliberare e dell'eventuale richiesta di convocazione.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in difetto, nell'ordine, dal Vicepresidente o dal più anziano dei membri del Consiglio Direttivo presenti o dal più anziano degli associati presenti.

7. All'inizio dei lavori l'Assemblea elegge tra gli associati presenti un suo segretario, salvo che sia presente alla riunione il Segretario dell'Associazione, e, se si deve procedere a votazioni a scrutinio segreto, due scrutatori.

8. Il segretario controlla l'iscrizione all'Associazione dei presenti alla riunione dell'Assemblea, le eventuali deleghe e ne dà notizia all'Assemblea e al Presidente e redige il verbale sintetico della riunione, recante anche le deliberazioni prese, che, previa approvazione del Presidente, invia a tutti gli associati.

9. L'Assemblea delibera per consenso unanime o per votazione palese, salvo i casi di scrutinio segreto previsti dal presente Statuto. Le deliberazioni proposte sono discusse e poste in votazione, previo

esame e deliberazione circa le eventuali richieste, avanzate dagli associati presenti, di rinvio della deliberazione ad una successiva riunione o di sospensione o di emendamento.

10. Le candidature degli associati per le elezioni alle cariche sociali possono essere presentate e ritirate fino al momento dell'apertura della votazione durante la riunione dell'Assemblea. In ogni caso la convocazione dell'Assemblea in cui si procede all'elezione deve dare notizia delle eventuali candidature presentate fino a quel momento ed indica le modalità con cui prima della riunione dell'Assemblea gli associati possono presentare la loro candidatura.

SEZIONI LOCALI

Art. 14

(Costituzione e funzione delle sezioni)

1. Il Consiglio Direttivo, in conformità agli scopi dell'Associazione, può deliberare la costituzione di sezioni locali e di sezioni nazionali in altri Paesi. In tal caso l'associato, eletto dalla sezione locale, è delegato a rappresentare disgiuntamente o congiuntamente l'Associazione limitatamente all'ambito territoriale di ciascuna sezione per tutta l'attività di ordinaria amministrazione, ivi compresi, a titolo esemplificativo, proposizione e gestione di progetti di ricerca, richieste di contributi o finanziamenti, iscrizioni ad albi o registri, convenzioni con soggetti pubblici o privati, organizzazione di seminari, dibattiti o partecipazione a questi.

2. I delegati di sezione hanno l'obbligo di fornire al Consiglio Direttivo tempestiva e costante informazione preventiva sulle attività da intraprendere e su quelle svolte da ogni sezione, ovvero, in caso di urgenza, a tutti i suoi singoli componenti. Essi hanno l'obbligo di informare gli associati della sezione delle decisioni del Consiglio Direttivo e di promuoverne l'attuazione a livello locale.

3. La costituzione di una sezione locale è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta e motivata inviata al Presidente da almeno la metà degli associati che vivono od operano in un determinato ambito territoriale. Gli associati che sono associazioni non riconosciute o persone giuridiche afferiscono alla sezione della regione in cui si trova il luogo della loro sede sociale e partecipano alle riunioni della sezione mediante la presenza del loro legale rappresentante indicato dalla legge o dal loro statuto interno ovvero di un suo delegato appositamente designato per iscritto dal rappresentante legale.

4. L'ambito territoriale di ogni sezione locale dell'Associazione coincide con il territorio di ogni Regione. L'attività della sezione tiene conto dei problemi che si pongono a livello locale e provinciale nell'intera Regione, può organizzare alcune sue attività anche sulla base delle esigenze diverse province e coordina eventuali attività organizzate su base locale o provinciale.

5. Ogni delegato di sezione resta in carica tre anni e può essere nuovamente rieletto. Lo stesso socio o la stessa socia non possono essere delegati di più sezioni. Non può essere delegato di sezione nessuno dei membri del Consiglio Direttivo.

6. L'elezione avviene col voto a scrutinio segreto e risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti dei soci e delle socie che afferiscono alla sezione e che sono presenti alla riunione. La riunione deve essere convocata dal presidente ed è presieduta dall'associato presente più anziano di età. Sono ammesse candidature pubbliche. Se i candidati sono più di due si procede alla votazione a scrutinio segreto di ballottaggio tra i due candidati più votati. L'elezione è comunicata al Presidente e al Consiglio Direttivo, che conferisce successivamente al delegato la delega specifica sulla base della situazione locale dell'Associazione.

7. Ciascun delegato di sezione partecipa al Consiglio Direttivo Allargato.

Art. 15

(Le attività delle sezioni locali)

1. In ogni sezione locale il delegato di sezione, insieme con gli associati che operano nell'ambito territoriale della sezione, oltre alle attività indicate nel comma 1, dell'articolo 14

- a) svolgono a livello locale le attività necessarie per attuare gli scopi e le attività indicate nell'art. 5 dello Statuto e nel programma annuale delle attività;
- b) si riuniscono periodicamente per esaminare l'andamento locale dell'applicazione giudiziaria ed amministrativa delle norme in materia di persone straniere, di diritto d'asilo, di cittadinanza, di apolidia, di minoranze etnico-linguistiche, di razzismo, di xenofobia e di discriminazioni, l'elaborazione o applicazione di eventuali leggi regionali o provinciali in tali materie e di regolamenti regionali o locali o provvedimenti amministrativi di applicazione della normativa statale o regionale, per decidere l'elaborazione e l'organizzazione di iniziative e attività locali dell'Associazione e per eleggere il delegato di sezione; il delegato della sezione convoca ogni riunione con ordine del giorno scritto e modera la riunione; le decisioni sono prese col voto favorevole della maggioranza degli presenti; il verbale sintetico delle riunioni è curato dallo stesso delegato di sezione, anche con l'aiuto di altri associati appartenenti alla sezione che abbiano partecipato a tutta la riunione, e, anche col metodo del silenzio-assenso, è approvato dagli associati della sezione anche per le vie brevi;
- c) mantengono i contatti locali dell'Associazione con altre associazioni ed autorità operanti localmente per tematiche aventi rilevanza locale;
- d) propongono al Consiglio Direttivo iniziative ed attività e segnalano situazioni locali meritevoli di attenzione;
- e) collaborano alla realizzazione di eventuali iniziative nazionali dell'Associazione organizzate nel territorio di riferimento della sezione locale;
- f) possono chiedere al Presidente o al Consiglio Direttivo di riunirsi nel territorio di riferimento della sezione locale insieme con gli associati della sezione anche per approfondire problemi e attività di rilievo locale che possano riguardare l'intera Associazione;
- g) concorrono a promuovere, organizzare e realizzare a livello locale, con il supporto e il coordinamento dell'apposito gruppo di lavoro istituito a livello nazionale indicato nell'articolo 20, comma 8, e anche nell'ambito di convenzioni con le locali università e con i locali ordini professionali, le attività di formazione e di aggiornamento in materia di diritto delle persone straniere, con particolare riguardo per la formazione e per l'aggiornamento degli avvocati, anche specialisti, nel diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni e della tutela dei diritti umani e protezione internazionale.

2. Il delegato della sezione locale o, col suo consenso, altro associato appartenente alla medesima sezione locale, può essere designato dal Consiglio Direttivo quale rappresentante dell'Associazione nell'ambito di organi pubblici aventi una circoscrizione regionale o locale che insiste nell'ambito territoriale della sezione. Il rappresentante informa tempestivamente delle attività dell'organo il Consiglio Direttivo e i soci della sezione locale.

3. L'associazione e la sua sezione locale possono chiedere di essere iscritti a registri ed albi istituiti a livello regionale o locale, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, sentiti gli associati della sezione locale.

4. Il programma annuale delle iniziative da intraprendere da parte delle sezioni locali, comprensivo delle attività locali di attuazione del programma annuale dell'associazione e di eventuali progetti e convenzioni locali con soggetti pubblici e privati, nonché dei prevedibili costi delle iniziative e delle relative ipotesi di copertura, così come il consuntivo delle iniziative svolte, deve essere preventivamente elaborato dai soci e dalle socie della sezione locale e deve essere presentato dal Delegato di sezione al Consiglio Direttivo che può non approvarlo o modificarlo quando sia contrario al programma annuale nazionale o allo Statuto associativo.

Art. 16 (Sedi operative locali)

1. Il Consiglio Direttivo può deliberare di attivare la gestione di apposite sedi operative dell'Associazione, di cui essa ha la piena disponibilità in ragione di un apposito contratto di comodato

o di locazione o di proprietà o di usufrutto ovvero per effetto di una concessione di un bene pubblico o di una determinata parte dei locali comuni in cui hanno sede anche uno studio professionale o altri enti.

2. Ogni sede operativa dell'Associazione può essere adibita a segreteria o al servizio di altre attività o iniziative nazionali dell'Associazione e al servizio delle attività ed iniziative di una sezione locale dell'Associazione o ad entrambe.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

(Composizione del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove consiglieri eletti dall'Assemblea nei modi indicati dall'articolo 12 tra gli associati. Ognuno di tali consiglieri è eletto per la durata di tre anni, salvo che nei casi di morte, impedimento permanente, dimissioni volontarie o nei casi di revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, o nelle ipotesi di rigetto dei rendiconti ovvero nei casi di decadenza. Qualora per tali motivi il numero dei membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea si riduca a meno di cinque, il Presidente convoca al più presto l'Assemblea degli associati per provvedere a rieleggere tutti i consiglieri, mentre negli altri casi l'Assemblea ordinaria provvede nella prima riunione utile ad eleggere per il restante periodo del mandato nuovi componenti del Consiglio Direttivo in sostituzione di quelli cessati dalla carica.

2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati; si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

Art. 18

(Funzionamento)

1. Ogni riunione del Consiglio Direttivo è valida se sono presenti il Presidente o il Vicepresidente e la maggioranza dei consiglieri.

2. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo è adottata col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Il Consiglio si esprime sempre per consenso o per votazione palese; la votazione a scrutinio segreto può essere richiesta dai consiglieri soltanto per quelle deliberazioni che concernono la nomina o la revoca di persone.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno ogni tre mesi dal Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno tre consiglieri, con un ordine del giorno, anche inviato per le vie brevi o telematicamente, al quale devono essere anche allegati tutti i testi sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare. Il Consiglio adotta il metodo della programmazione annuale delle riunioni.

4. La riunione può svolgersi a distanza con l'ausilio di mezzi telematici o di telecomunicazione.

5. Il Presidente, anche su proposta di uno dei consiglieri e con l'accordo dei consiglieri, può stabilire che una determinata decisione o l'approvazione di uno specifico testo, spettante al Consiglio Direttivo, sia adottata mediante un sistema di silenzio-assenso da parte dei consiglieri entro un termine preventivamente comunicato in via telematica ad ogni consigliere insieme con l'oggetto della deliberazione. In tali ipotesi la decisione si considera adottata dal Consiglio Direttivo se, entro il numero di giorni indicato e comunque non inferiore a cinque, non pervengano a tutti i consiglieri con i mezzi telematici dalla maggioranza dei consiglieri pareri contrari o richieste di sospensione della decisione o di approfondimento in apposita riunione del Consiglio.

Art. 19

(Funzioni del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo, oltre alle altre funzioni ad esso espressamente assegnate dal presente Statuto, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, promuove le iniziative

nazionali e locali per attuare il Programma annuale delle attività dell'Associazione e le altre delibere dell'Assemblea, collega e coordina i servizi e le iniziative pubbliche dell'Associazione e le iniziative svolte dai gruppi di lavoro e dalle sezioni locali, elabora proposte, pareri e comunicati a nome e per conto dell'Associazione sui temi di attualità o su progetti all'esame delle autorità.

2. Il Consiglio Direttivo può affidare ad uno dei suoi membri o, qualora non vi siano consiglieri disponibili o vi siano ragioni di particolare urgenza, ad altro membro del Consiglio Direttivo allargato o, in subordine, ad un altro determinato associato, preferibilmente partecipante ad uno dei gruppi di lavoro:

a) la delega ad istruire determinate deliberazioni che devono essere poi adottate dal Consiglio;

b) il compito di rappresentare l'Associazione in specifiche audizioni di fronte ad organi pubblici o in determinati incontri;

c) il compito di attuare le decisioni prese dal Consiglio Direttivo o di coadiuvare il Presidente nella medesima funzione;

d) anche in via permanente, specifici poteri di ordinaria amministrazione.

3. Il consigliere delegato tiene costantemente informato il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'attività a lui delegata.

4. Il Consiglio Direttivo può in qualunque momento modificare, integrare, annullare o revocare le decisioni prese dall'associato o consigliere delegato.

5. Il Consiglio Direttivo può in qualunque momento modificare, integrare, annullare o revocare i compiti e i poteri delegati.

6. Le dichiarazioni e i documenti resi pubblici che esprimano nuovi orientamenti, opinioni e proposte, anche istituzionali, della Associazione sono adottati dal Consiglio Direttivo, che può anche avvalersi della procedura del silenzio-assenso e dei suoi poteri di delega per consentire a un determinato consigliere o ad un determinato altro associato di adempiere a tale compito.

7. L'avvio e gli elementi distinti di attività o di servizi rivolti all'esterno sono determinati dal Consiglio Direttivo, anche se elaborati su delega di quest'ultimo, sulla base di un progetto operativo che deve indicare gli scopi, l'articolazione interna, la tipologia dei servizi e delle attività da svolgere, le responsabilità interne ed esterne all'Associazione, le forme delle collaborazioni interne ed esterne, le fasi di realizzazione e le forme di finanziamento delle spese.

8. Il progetto operativo dell'iniziativa o attività intrapresa deliberato ai sensi del comma 7 e la nomina o la revoca di un associato o di un consigliere delegato, insieme con le deleghe a lui affidate ai sensi del comma 2, lett. d) sono immediatamente resi noti a tutti gli associati e al pubblico.

9. Le attività e le decisioni con cui il Consiglio Direttivo attua il programma annuale delle attività dell'Associazione approvato dall'Assemblea degli associati sono immediatamente comunicate agli altri membri del Consiglio Direttivo allargato e, ove necessario, anche a tutti gli altri associati.

Art. 20

(I Gruppi di lavoro)

1. Il Consiglio Direttivo istituisce o scioglie singoli gruppi di lavoro, permanenti o temporanei, aventi ad oggetto la promozione e lo svolgimento di determinate iniziative o di determinate attività permanenti dell'Associazione nonché lo studio di specifiche tematiche, incluso l'osservatorio sulla giustizia in materia di immigrazione o sulle norme, sulla giurisprudenza e sulle prassi amministrative concernenti determinati settori.

2. Il gruppo di lavoro è composto in prevalenza da associati, e, col consenso del Consiglio Direttivo, può avvalersi di determinati altri collaboratori.

3. Ad un determinato gruppo di lavoro il Consiglio Direttivo può affidare l'incarico di promuovere e sorvegliare, sotto la direzione del Consiglio, singole iniziative o di svolgere attività ordinarie predeterminate sulla base del progetto operativo stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. Ogni gruppo è coordinato da uno o due associati che vi aderiscano, individuati dal Consiglio Direttivo al di fuori dei suoi membri ovvero, in mancanza, tra i suoi membri.

5. Il gruppo tiene costantemente informati il Consiglio Direttivo e gli associati della sua attività e raccoglie idee e materiali da tutti gli associati.

6. Possono istituirsi un numero di gruppi di lavoro non inferiori a quattro.

In ogni caso tutti i gruppi di lavoro sono sciolti e i loro coordinatori cessano dalla carica dopo l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea degli associati. Il nuovo Consiglio Direttivo entro tre mesi dall'elezione del nuovo Presidente provvede all'istituzione dei primi gruppi di lavoro e alla nomina dei loro coordinatori.

7. Il Presidente comunica a tutti gli associati i soci la costituzione o lo scioglimento di ogni gruppo e l'associato designato a coordinarlo e invita gli associati che lo desiderino a comunicare ai membri del Consiglio Direttivo e al coordinatore l'adesione ad un determinato gruppo. E' consentita l'adesione del medesimo associato a più gruppi di lavoro.

8. In ogni caso è sempre costituito un gruppo di lavoro, composto di associati che siano avvocati e professori o ricercatori universitari, incaricato di

a) collegare, coordinare e fornire un supporto organizzativo e tecnico-scientifico alle attività di formazione e aggiornamento nel diritto delle persone straniere svolte a livello nazionale e a livello locale;

b) collegare, coordinare e fornire un supporto organizzativo e tecnico-scientifico alle attività di formazione e aggiornamento degli avvocati e degli avvocati specialisti nel diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni e della tutela dei diritti umani e protezione internazionale, in riferimento all'ambito di competenza del diritto dell'immigrazione e del diritto degli stranieri;

c) supervisionare la stipula di convenzioni con le università e con gli ordini professionali, sull'individuazione e sul mantenimento dei requisiti generali e dei contenuti dell'offerta formativa nei percorsi di formazione specialistica e nei percorsi di formazione continua degli avvocati e degli avvocati specialisti, e sull'individuazione dei docenti più idonei;

d) supervisionare le procedure di accreditamento delle attività formative presso le università e gli ordini professionali.

Art. 21

(Il Consiglio Direttivo Allargato)

1. Il Consiglio Direttivo Allargato è composto dai membri del Consiglio Direttivo, dai delegati di sezione locale, dai coordinatori dei gruppi di lavoro, se nominati e in carica, e dal presidente onorario, se nominato.

2. Il Consiglio Direttivo Allargato è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri o di un terzo dei suoi membri.

3. Il Consiglio Direttivo Allargato esprime il suo parere sulle attività e sulle decisioni con cui il Consiglio Direttivo ha attuato il programma annuale delle attività dell'Associazione approvato dall'Assemblea e ne riferisce all'Assemblea degli associati.

4. Il Consiglio Direttivo Allargato, a maggioranza assoluta dei membri che non fanno parte del Consiglio Direttivo, può proporre modifiche o integrazioni sulle attività e sulle decisioni che il Consiglio Direttivo ha programmato di svolgere ovvero sulla scelta dei coordinatori di gruppo e dei delegati di cui all'art. 19, comma 2, qualora ritenga tali modifiche o integrazioni necessarie per dare attuazione al programma annuale dell'Associazione approvato dall'Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di esprimersi sulle modifiche e integrazioni proposte e ne riferisce all'Assemblea degli associati qualora in tutto o in parte non intenda accoglierle.

5. Al di fuori delle ipotesi indicate nel comma 4, il Consiglio Allargato adotta le sue deliberazioni col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti alla riunione. Il Consiglio Direttivo Allargato si esprime per consenso o per votazione palese.

6. Le votazioni a scrutinio segreto possono essere deliberate solo in presenza di almeno la metà dei consiglieri del Consiglio Direttivo.

7. Le riunioni possono svolgersi anche a distanza con l'ausilio di mezzi telematici o di telecomunicazione. Il Consiglio direttivo può sottoporre all'esame dei componenti del Consiglio

direttivo allargato anche la richiesta che ognuno di essi esprima entro un determinato termine il proprio parere, anche con messaggio di posta elettronica, su determinate questioni in vista della successiva decisione spettante al Consiglio direttivo in base al presente statuto.

Art. 22

(Nomina del Presidente, del Vicepresidente, del tesoriere e del segretario dell'Associazione)

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il vice Presidente, il tesoriere ed il segretario dell'Associazione, previa consultazione con gli altri membri del Consiglio Direttivo Allargato. Può altresì eleggere il Presidente onorario dell'Associazione tra gli associati che abbiano avuto particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione.

2. La riunione per l'elezione è convocata e presieduta dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età appena eletto dall'Assemblea e con la segreteria del più giovane. Dopo l'elezione del Presidente dell'Associazione la riunione è presieduta da costui. L'elezione deve svolgersi subito dopo l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea degli associati e comunque non oltre i trenta giorni successivi e deve essere comunicata subito a tutti gli associati. Fino all'elezione dei nuovi organi da parte del Consiglio Direttivo sono prorogate le funzioni del Presidente e del Vicepresidente dell'Associazione precedentemente in carica.

3. In caso di candidature plurime alla medesima carica l'elezione avviene a scrutinio segreto e qualora nessuno ottenga almeno la maggioranza assoluta dei voti si procede contestualmente al ballottaggio tra i due più votati. L'elezione avviene con votazioni distinte e svolte in modo consecutivo che riguardano anzitutto il Presidente, poi il Vicepresidente, poi il tesoriere e infine il Segretario.

4. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri e su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei suoi componenti, può altresì revocare dalla sua carica il Presidente dell'Associazione o il vice Presidente o il tesoriere o il segretario, ne informa immediatamente tutti gli associati e contestualmente provvede all'elezione dei sostituti, salvo che debba essere convocata l'Assemblea degli associati ai sensi dell'articolo 17.

5. In caso di dimissioni, di morte o impedimento permanente o di mancata reinscrizione all'Associazione del Presidente o del Vicepresidente o del tesoriere o del segretario il Consiglio Direttivo entro i successivi trenta giorni ne elegge i nuovi tra i suoi membri, salvo che debba essere convocata l'Assemblea ai sensi dell'articolo 17.

6. In deroga ai commi 1,2 e 3, l'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare, prima dell'inizio delle votazioni per l'elezione del Consiglio, che anche il Presidente sia eletto a scrutinio segreto direttamente da parte degli associati partecipanti a quella riunione dell'Assemblea.

Art. 23

(Il Segretario dell'associazione)

1. Il segretario dell'associazione raccoglie le richieste di convocazioni e sovrintende all'invio delle convocazioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio Direttivo allargato e dell'Assemblea, redige i verbali sintetici delle loro deliberazioni e ne informa tempestivamente gli associati, inserendoli nei libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio Direttivo allargato e dell'assemblea degli associati.

2. Il segretario dell'associazione sovrintende alla raccolta delle domande di iscrizione all'Associazione, alle reinscrizioni degli associati e all'aggiornamento del libro degli associati, raccoglie le eventuali proposte di iniziative nazionali dell'Associazione e i reclami presentati dagli associati.

3. Il Segretario sovrintende al più celere invio delle comunicazioni da e per il Consiglio Direttivo e il Presidente indirizzate alle sezioni locali, ai delegati di sezione e ai consiglieri delegati o inviate dalle sezioni locali o dai delegati di sezione o dai consiglieri delegati.

4. Il segretario, insieme col Presidente, sovrintende agli adempimenti obbligatori ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 117/2017 che sono necessari per l'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale

del Terzo settore e per l'indicazione degli estremi dell'iscrizione in tale registro negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell'Associazione.

5. Il segretario sovrintende alla tenuta dei libri sociali e delle scritture obbligatori dell'Associazione ai sensi degli artt. 13, 14, 15, 17 d. lgs. n. 117/2017 secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo, sulla cui applicazione deve ad esso riferire, e ne consente la visione e la copia all'Organo di controllo e ad ogni associato che ne faccia richiesta scritta al Segretario stesso.

Art. 24

(Il tesoriere dell'Associazione)

1. Il tesoriere dell'Associazione coadiuva il Presidente nella predisposizione dei progetti dei bilanci, nell'organizzazione e nella supervisione sull'andamento delle finanze, nel coordinamento delle iniziative volte al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e nella gestione finanziaria, nonché nella supervisione della tenuta e conservazione delle scritture contabili dell'Associazione, degli adempimenti necessari per l'elaborazione, la presentazione e la rendicontazione concernenti progetti di iniziative o convenzioni e richieste di contributi pubblici e privati e per l'adempimento degli obblighi tributari e per la tenuta dei rapporti bancari dell'Associazione.

Art. 25

(Il Vicepresidente dell'Associazione)

1. Il Vicepresidente su richiesta del Presidente lo coadiuva nello svolgimento dei suoi compiti e, in caso di una sua assenza o di un suo impedimento temporaneo, anche su sua delega, sostituisce il Presidente nella convocazione o nella presidenza delle riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio direttivo allargato o dell'Assemblea degli associati o nello svolgimento di funzioni di rappresentanza dell'Associazione in pubbliche riunioni.

2. In caso di morte o di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente ne informa immediatamente tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti gli associati, convoca entro i successivi trenta giorni una riunione del Consiglio Direttivo per eleggere il nuovo Presidente e transitoriamente esercita tutte le funzioni del Presidente.

IL PRESIDENTE

Art. 26

(Funzioni del Presidente dell'Associazione)

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Consiglio Direttivo Allargato, sovrintende all'attuazione delle decisioni prese, salvo quando ciò spetti o sia stato delegato ad altri organi sociali o ad altri membri del Consiglio Direttivo o al delegato di una sezione territoriale.

2. Il Presidente adotta i provvedimenti necessari ad assicurare le ordinarie attività e ripartisce le mansioni tra i vari collaboratori dell'Associazione e verifica l'effettivo svolgimento dei compiti ad essi assegnati, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Direttivo o dal consigliere delegato a sovrintendere alla singola attività.

Art. 27

(Atti indifferibili ed urgenti)

1. Il presidente può adottare in nome e per conto dell'Associazione atti urgenti, la cui deliberazione è attribuita dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, per i quali non sia possibile che il Consiglio deliberi in tempo utile neppure con la procedura di silenzio-assenso.

2. In tali ipotesi, il Presidente comunica immediatamente agli altri membri del Consiglio Direttivo i motivi dell'indifferibilità e dell'urgenza e i contenuti della decisione presa per ottenerne la ratifica, anche telematica.
3. Il Consiglio Direttivo può deliberare preventivamente criteri e modi con i quali il Presidente possa orientare le sue decisioni in ipotesi ricorrenti di determinati atti indifferibili ed urgenti.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo circa la ratifica degli atti indifferibili ed urgenti sono adottate senza il voto del Presidente.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 28

(Gratuità delle cariche e casi di rimborso delle spese effettivamente sostenute)

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
2. Il Consiglio Direttivo, anche sulla base di criteri generali indicati al Presidente, può riconoscere il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, per lo svolgimento delle funzioni associative.
3. In deroga al comma 1 l'erogazione di un compenso in favore di non associati che svolgano la funzione di componente dell'Organo di controllo o di revisore legale dei conti può essere decisa dall'Assemblea che li elegge o, in mancanza dal Consiglio direttivo, in proporzione alla quantità e qualità dei compiti da svolgere e nei limiti previsti dalle norme vigenti.

FONDO COMUNE E PROVENTI

Art. 29

(Fondo comune dell'Associazione - Divieto di distribuire utili)

1. I Contributi degli associati ed i beni acquistati con questi, nonché gli altri proventi dell'Associazione costituiscono il Fondo comune dell'Associazione.
2. Il Fondo comune dell'Associazione non può essere diviso tra gli associati ed è comunque fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano distribuzione indiretta di utili, i casi indicati dall'articolo 8, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30

(Beni e proventi dell'Associazione)

1. I proventi dell'Associazione sono rappresentati da:
 - a) quote e contributi degli associati o delle associate;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, o di eventuali attività diverse di natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale intraprese ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 117/2017;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; in tali entrate rientrano anche i proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, iniziative culturali ed editoriali e dalla partecipazione a studi e ricerche che rientrino nell'oggetto sociale;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le erogazioni liberali in denaro sono accettate dal Consiglio direttivo, escluse quelle spontaneamente erogate dagli associati ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del presente statuto.

3. Le eredità, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio direttivo con beneficio d'inventario dandone comunicazione all'Assemblea dei Soci; il Consiglio direttivo delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

4. L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in modo conforme a quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017, nei modi e coi criteri generali decisi dal Consiglio direttivo.

Art. 31

(Scioglimento)

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 d. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione deve inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

BILANCIO E GESTIONE

Art. 32

(Bilanci e rendiconti)

1. Il Presidente e il tesoriere curano gli adempimenti connessi all'obbligo di redazione di rendiconti economico - finanziari dell'associazione.

2. Al termine di ogni anno solare a cura del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs.117/2017, è redatto il bilancio d'esercizio ed il conto perdite e profitti che dovrà essere approvato entro quattro mesi dall'inizio dell'anno sociale successivo dall'Assemblea ordinaria. Qualora particolari esigenze lo prevedano il bilancio può essere approvato entro sei mesi dall'inizio dell'anno sociale.

3. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Essi devono essere redatti con le forme, i contenuti e le modalità indicati nell'articolo 13 d. lgs. n. 117/2017 e devono essere accompagnati dal bilancio sociale che deve essere redatto nei casi e nei modi prescritti dall'art. 14 d. lgs. n. 117/2017 e che deve dare atto anche del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo ai sensi dell'art. 31 d. lgs. n. 117/2017.

4. Nelle votazioni di approvazione del bilancio di esercizio, i membri del Consiglio Direttivo non votano ai sensi dell'art. 21, comma 1 cod. civ. Qualora l'assemblea respinga il bilancio di esercizio proposto dal Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo si dimette e l'Assemblea nella stessa riunione elegge nuovi consiglieri.

5. Il bilancio è pubblicato sul sito internet dell'Associazione dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea degli associati.

Art. 33

(Risultato dell'esercizio)

1. Gli utili che risultano dalla gestione annuale, dedotto il 20% da mandarsi al Fondo comune, saranno devoluti all'incremento delle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 34

(Organo di controllo e Revisore Legale dei Conti)

1. Durante la medesima riunione dell'Assemblea ordinaria degli associati che ha approvato il bilancio di esercizio, dal quale si ricava che per due esercizi consecutivi sono stati superati i limiti previsti dall'articolo 30, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge anche l'Organo di controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017 e gli altri compiti previsti dal presente statuto e dal d. lgs. n. 117/2017. Nella convocazione dell'Assemblea chiamata ad esaminare e ad approvare il bilancio di esercizio allegato alla convocazione, nell'ambito del quale deve essere evidenziato il superamento dei limiti che rendono obbligatoria l'elezione dell'Organo di controllo da parte della medesima Assemblea. Le candidature per la composizione dell'Organo di controllo delle persone, recanti gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti indicati nel comma 3, possono essere presentate dal Consiglio direttivo, anche nella medesima convocazione, e da ogni associato. Prima della votazione per l'elezione dell'Organo di controllo l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti se esso debba essere monocratico o collegiale e in quest'ultima ipotesi esso è composto da tre persone. Se i candidati sono di numero superiore agli eleggibili l'Assemblea procede all'elezione a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che ottengono un numero maggiore di voti, incluse le deleghe degli associati.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti ai sensi dell'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile e dell'articolo 30, comma 5 del d. lgs. n. 117/2017 tra le persone fisiche, associati o non associati, iscritte negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche, e in caso di organo collegiale almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo, cod. civ. L'Organo di controllo si riunisce, anche in via telematica o in videoconferenza, ogni qualvolta sia necessario su richiesta del suo Presidente o di uno dei suoi membri con convocazioni inviate per le vie brevi e per la trattazione di argomenti che ogni suo componente può proporre. L'Organo di controllo è eletto per la durata di 3 anni e ogni suo componente è rieleggibile se permangono i requisiti. L'associato eletto a far parte dell'Organo di controllo durante il suo mandato non può fare parte del Consiglio direttivo, né essere delegato di sezione locale.

4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Esso cura la tenuta del libro delle sue adunanze e deliberazioni prescritto dall'art. 15 d. lgs. n. 117/2017, che ogni associato ha diritto di esaminare previa domanda scritta indirizzata all'Organo di controllo stesso.

5. 6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Presidente e agli altri membri del Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Per l'assolvimento dei propri compiti l'Organo di controllo e ogni suo componente hanno perciò libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa dell'associazione, a livello nazionale e locale, e possono presenziare a qualsiasi attività e iniziativa intrapresa dall'Associazione, incluse quelle dei gruppi di lavoro e delle sezioni locali e le riunioni degli organi sociali, ai quali può anche riferire gli esiti dei compiti da esso svolti, anche formulando raccomandazioni. Le relazioni e le raccomandazioni dell'Organo di controllo sono pubblicate nel sito internet dell'Associazione.

7. Allorché per due esercizi consecutivi siano stati superati i limiti previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, qualora esso sia già costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.

8. Nel caso di nomina di un Revisore legale dei conti diverso dall'Organo di Controllo e in ogni caso allorché l'Associazione presenti domanda di iscrizione nell'elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre l'azione di classe di cui all'articolo 840-bis del codice di procedura civile nonché l'azione inibitoria collettiva ai sensi dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, il Revisore è nominato dall'Assemblea degli Associati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010, su proposta del Consiglio direttivo durante la medesima riunione dell'Assemblea che ha approvato il bilancio di esercizio, dal quale si ricava che per due esercizi consecutivi sono stati superati i limiti previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017.

9. Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

10. Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.

11. Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione. Le eventuali relazioni del Revisore sono pubblicate sul sito dell'Associazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35

(Entrata in vigore delle disposizioni previste dal D. Lgs. 117/2017)

1. In applicazione dell'articolo 104 del D. Lgs. 117/2017 e fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è sospesa l'applicazione degli articoli 1 (uno) e 31 (trentuno) del presente statuto; i medesimi entreranno in vigore al momento della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.